

COMUNE DI BARRAFRANCA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Barrafranca

Al Dirigente del Settore I – Affari Generali - Servizi Finanziari

Al Segretario Generale

Verbale N. 1 del 24/01/2022

In data odierna alle ore 8:30, in collegamento telematico audio - video, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barrafranca, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 12/02/2021, composto dalle seguenti persone:

COMPONENTI REVISORI	IL	COLLEGIO	DEI	PRESENTE	ASSENTE
OCCHIPINTI dott. FRANCESCO - Presidente				X	
LIPARI dott. FILIPPO - Componente				X	
GENTILE dott. GIOVANNI – Componente				X	

Per esprimere il prescritto Parere sul seguente oggetto:

Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 16/04/2021, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con i poteri attribuiti alla Giunta Comunale di cui in oggetto, ricevuta il 21/01/2022 a mezzo pec;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 01/09/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 31 bis, comma 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233, rubricato "Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno" che recita: "Al solo fine di consentire l'attuazione dei

progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA l'attestazione prodotta dal Responsabile del Servizio finanziario, prot. n. 1290 del 20/01/2022, con la quale è stata quantificata in € 9.102.534,63 la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2016, 2017 e 2018), considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (ultimo bilancio di previsione approvato);

CONSIDERATA la percentuale dell'1% relativa alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente (da 10.000 a 59.999 abitanti) e moltiplicata la stessa per la media predetta di € 9.102.534,63, si ottiene l'importo di € 91.025,35 che rappresenta il limite della spesa aggiuntiva per le assunzioni con contratto a tempo determinato di cui al citato art. 31 bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233;

ACCERTATA la carenza delle professionalità occorrenti per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'Ente intende assumere tre unità a tempo determinato e a part time per 24 ore settimanali con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico per un periodo di mesi trenta, prorogabili non oltre il 31 dicembre 2026, iscritti all'albo degli ingegneri ovvero degli architetti, non in quiescenza, con una spesa complessiva annua di € 64.666,10, che risulta inferiore al predetto limite di €. 91.025,35;

TENUTO CONTO CHE

- I. le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2021 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile dell'anno 2009), e all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile nel triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- 2. la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e quindi non comprime la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);
- 4. le deroghe suddette operano anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (art. 14 CCNL 22/01/2004);
- 5. le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;

CONSIDERATO CHE le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai Comuni in condizioni di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario e dissesto, previa

verifica della COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile dell'Area Avvocatura, avente competenza in materia di personale, e contabile del Responsabile dell'Area Economica e Servizi Demografici, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

quanto sopra visto, esaminato e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 16/04/2021, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con i poteri attribuiti alla Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR".

Del che si è redatto il presente verbale che, chiuso alle ore 10:20, previa lettura e approvazione, è firmato digitalmente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(OCCHI	PINTI dott. Francesco – Presidente)
	(Firmato digitalmente)
(LIPARI	dott. Filippo – Componente)
	(Firmato digitalmente)
(GENTIL	E dott. Giovanni – Componente)
	(Firmato digitalmente)
)	